

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività del SNPA 2025-2027 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 23 gennaio 2025 con delibera n. 266/2025;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;



- VISTA** la nota prot. n. 49307 del 14 marzo 2025 della Direzione generale Tutela Biodiversità e Mare (TBM) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con la quale si richiede il parere del Consiglio SNPA sull'istanza presentata dalle Regioni Marche, Campania, Liguria e Sardegna tendente al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* ai sensi del comma 4, art. 12, DPR 357/97;
- VISTO** il parere del Consiglio SNPA di cui alla delibera 243/2024 ed il collegato Decreto MASE n. 262 del 13 giugno 2024;
- CONSIDERATI** gli esiti delle attività di rilascio autorizzate con il predetto Decreto;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive", ai fini della valutazione della richiesta pervenuta, alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento predisposto dall'ISPRA, sentita la RR TEM 25-2, "*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione in natura della specie Trissolcus japonicus, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago Halyomorpha halys, nelle Regioni Marche, Campania, Liguria e Sardegna, per l'anno 2025 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4*";
- RITENUTO** di adottare il predetto documento;

DELIBERA

1. Di approvare il documento "*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione in natura della specie Trissolcus japonicus, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago Halyomorpha halys, nelle Regioni Marche, Campania, Liguria e Sardegna, per l'anno 2025 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4*", che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art.13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome



di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;

3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 05 maggio 2025

Il Presidente

F.TO

Stefano Laporta

Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione in natura della specie *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*, nelle Regioni Marche, Campania, Liguria e Sardegna, per l'anno 2025 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.

In riferimento alla documentazione in oggetto, trasmessa dalla Regione Marche (per conto anche delle Regioni Liguria, Sardegna, Campania e Umbria) e pervenuta con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 49307 del 14 marzo 2025 ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2, anche sulla base dei risultati del monitoraggio e delle attività svolte nell'annualità 2024 acquisiti per le vie brevi dal MASE.

Il 2024 è stato il quarto anno di attuazione del programma di immissione di *T. japonicus* come Agente di controllo Biologico di *Halyomorpha halys* nel territorio oggetto delle immissioni. Sono stati effettuati rilasci in 74 siti così suddivisi per le regioni interessate: 15 siti di rilascio per la Regione Marche, 25 siti per la Campania, 14 per la Liguria, 15 per l'Umbria e 5 per la Sardegna.

Dai monitoraggi post-rilascio eseguiti su tutti i siti di rilascio (con 120 ovature di *H. halys* raccolte) si evidenzia ancora un mancato insediamento di *T. japonicus*, la cui attività di parassitizzazione a carico delle ovature è risultata assente in tutte le regioni, fatta eccezione per la Liguria, regione in cui *A. bifasciatus* e *T. mitsukurii* presentano maggiore efficacia rispetto a *T. japonicus* nel contrasto alla Cimice asiatica

Allo stesso tempo non è stata osservata parassitizzazione da parte di *T. japonicus* su ovature di specie di cimici non-target.

I dati presentati sembrano confermare il modello di idoneità climatica presentato dallo studio del rischio in cui si prefigurava un'idoneità marginale per le regioni del centro sud Italia nei confronti dell'ACB.

Il mancato insediamento dell'ACB alloctono è imputato alle condizioni meteorologiche sfavorevoli degli anni interessati dalle immissioni che avrebbero depresso non solo lo sviluppo della popolazione di *H. halys* ma anche quella del suo antagonista.

Le amministrazioni richiedenti delle Regioni Marche, Liguria, Sardegna e Campania ritengono necessario proseguire con l'attività di introduzione dell'antagonista naturale di *H. halys* anche nel 2025 in ragione dell'accertata presenza del fitofago, della presenza di danni soprattutto a carico di specie frutticole di pregio, della produzione corilicola, dell'elevata minaccia che il fitofago rappresenta per il settore olivicolo delle regioni interessate.

Come indicato nel Piano operativo e cronoprogramma dei rilasci, per il 2025 si richiedono immissioni nei seguenti siti:

- 9 siti nella parte meridionale della Regione Marche dove i rilasci sono stati effettuati solo per 1 o 2 anni (4 siti dal 2023 e 5 nel 2024);
- 11 siti di lancio già oggetto di rilascio nel 2024 nella regione Liguria;
- 3 siti posizionati nel versante occidentale della Regione Sardegna in considerazione del fatto che in due di questi siti sono stati effettuati rilasci solo per 1 (dal 2024) o 2 anni (dal 2023);
- 29 siti della Regione Campania già autorizzati per il 2024.

La Regione Umbria, non richiede la prosecuzione dei rilasci per il 2025 ma intende proseguire unicamente la fase di monitoraggio delle popolazioni degli organismi target e non-target coinvolti e con essi anche quelle degli antagonisti naturali, così come precedentemente programmato.

In base a quanto sopra evidenziato, **nulla osta al prosieguo delle immissioni per il 2025 nelle Regioni e nei siti indicati in tabella 2 del Piano operativo e cronoprogramma dei rilasci allegato alla richiesta e sopra sintetizzati.**

Si resta in attesa di una relazione delle attività svolte contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei monitoraggi pre e post-immissione in tutte le regioni coinvolte per verificare che siano state allineate come già richiesto, nonché i risultati dei monitoraggi su specie target e non -target . sia in forma aggregata, che con dettaglio a livello regionale.